

STUDIO LEGALE

Prof. Avv. RAFFAELLO CAPUNZO

Professore di Ruolo II f.

Facoltà di Giurisprudenza

Università di Napoli "Federico II"

La recente ordinanza del Consiglio di Stato n. 1918/2014 del 16/04/2014 che ha rimesso gli atti alla consulta non ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata incidentaliter all'interno del ricorso in appello R.G. n. 4211/2013, ha ripristinato un senso del pudore che sembrava smarrito con l'intercorsa abrogazione della legge istitutiva della vicedirigenza (n. 145/2002) materializzata in modo a dir poco furtivo tra le pieghe del D.L. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012 recante disposizioni in materia di *spending review*.

Mai il Consiglio di Stato, massimo organo della giurisdizione amministrativa aveva fatto uso di parole così forti e tra le righe "sprezzanti" nei confronti di una metodica politica ormai divenuta prassi corrente ma che, nel caso di specie, aveva un unico obiettivo: quello di impedire la effettiva ottemperanza ad una sentenza passata in giudicata che avrebbe finalmente squarciato il velo su oltre un decennio di inedia.

Ciò non di meno, attesa la peculiarità del giudizio innanzi la Corte Costituzionale e l'inequivocabile ordito motivazionale sotteso all'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato allo scrivente non pare opportuno intraprendere alcuna azione finalizzata alla costituzione nel giudizio innanzi alla Consulta che, peraltro, risulterebbe inammissibile in quanto trattasi di soggetti diversi da quelli titolari del giudizio rescindente sarebbero dichiarate inammissibili (cfr. capo 1, comma 3 norme integrative per i giudizi innanzi la Corte Costituzionale).



P. IVA 04405850639